

(N. 1815)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

e dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DARIDA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1982

Nuove misure in materia di edilizia penitenziaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'attività dello Stato nel settore dell'edilizia penitenziaria è stata diretta in questi ultimi anni sia alla conservazione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente sia alla costruzione di nuovi istituti penitenziari. Non si è mancato peraltro di provvedere agli alloggi di servizio e di procedere, laddove è stato possibile, alla locazione di immobili per i servizi della Direzione generale.

Le principali disposizioni normative che hanno indirizzato e sorretto l'azione degli organi preposti a tale settore sono le seguenti:

la legge 12 dicembre 1971, n. 1133, che nel disporre finanziamenti nel settore ha stabilito norme speciali e acceleratrici per

la progettazione e la scelta delle aree per le nuove costruzioni;

la legge 1° luglio 1977, n. 404, con la quale oltre a prevedere nuovi finanziamenti il legislatore ha inteso dettare disposizioni che rendessero più celere la realizzazione dei programmi edilizi già varati;

la legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente i lavori da eseguirsi per l'ampliamento e la ristrutturazione degli edifici esistenti, con efficacia limitata al dicembre 1982;

le leggi finanziarie del 1980 e del 1981 non hanno mancato, infine, di dettare norme acceleratrici per consentire ai finanziamenti aggiuntivi che venivano disposti di

raggiungere con più immediatezza le finalità che il legislatore si era proposto.

La grave situazione in cui versano ancora oggi le carceri italiane, sia a causa del sovraffollamento sia per l'azione eversiva compiuta dalla criminalità politica e comune nei tempi più recenti, impone tuttavia un riesame critico dello stato di attuazione di programmi varati per le nuove costruzioni e delle cause del ritardo nella loro progressione.

Se sul piano della umanizzazione della pena può affermarsi che progressi ne sono stati fatti attraverso le progettazioni nelle quali tale aspetto, indubbiamente qualificante del progresso civile di un Paese, è stato sempre tenuto nel massimo conto e curato, sul piano della sollecita realizzazione di nuove carceri si sono dovute riscontrare carenze che hanno frenato l'applicazione delle leggi di finanziamento innanzi ricordate.

L'esperienza finora maturata ha dimostrato che le remore maggiori nella realizzazione di opere di edilizia carceraria sono derivate:

- a) dall'acquisizione delle aree;
- b) dalla redazione dei progetti;
- c) dall'esigenza di raggiungere l'intesa con le regioni ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;
- d) dallo svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti.

Si rende pertanto necessario un ulteriore intervento normativo che, nell'ambito dei finanziamenti già assentiti e nell'ambito delle direttrici già segnate dalla normativa precedente, rimuova i motivi di remora e migliori le strutture amministrative istituzionalmente competenti all'attuazione dei programmi in corso.

Perciò, mediante le norme che si propongono, si intende innanzi tutto attribuire alla scelta delle aree operata attraverso le esistenti commissioni maggiore efficacia nell'ambito degli strumenti urbanistici pur nel rispetto del quadro istituzionale dei rapporti Stato-regioni, in considerazione del

rilievo che ai fini della sicurezza sociale e dell'ordine interno assume la costruzione degli istituti di prevenzione e pena.

Si segnala in proposito l'articolo 6, che tra l'altro prevede un ampliamento della norma di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Non può non essere sottolineato che, come ha avuto occasione di evidenziare il Consiglio di Stato nel suo parere 23 gennaio 1980, sezione seconda, le opere necessarie a soddisfare le esigenze di sicurezza del Paese sia all'esterno (il parere riguarda i limiti di applicabilità dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 alle opere militari) che all'interno rispondono ad un interesse che non può subire limitazioni o compressioni di sorta nemmeno assoggettandolo al contemperamento con altri interessi (ambientali, urbanistici, ecc.).

Tale interesse, e la sua tutela, non può che appartenere allo Stato e nella specie all'Amministrazione della giustizia che lo esercita, assumendone la responsabilità sul piano giuridico e politico.

Inoltre, da parte sia degli organi del Ministero di grazia e giustizia che di quelli dei lavori pubblici, si è concordemente ravvisata la necessità di un potenziamento delle strutture dei due Ministeri particolarmente tecniche, che sovrintendono alla realizzazione delle opere di che trattasi.

Si propone inoltre il rafforzamento delle strutture in particolare degli organi del Ministero dei lavori pubblici, istituzionalmente competente alla costruzione di opere demaniali.

D'altra parte l'approntamento delle infrastrutture è tra le funzioni di maggiore rilievo del Ministero dei lavori pubblici, come riconosciuto anche dal rapporto Giannini, per cui l'adeguamento seppure parziale delle sue strutture, in questa occasione la cui drammaticità rende urgente l'azione, non può non conferire certezza all'utilità dell'intervento anche per il futuro.

È ormai notoria la generalizzata carenza di personale dell'apparato di quest'ultimo Ministero, che, se è comune a tutti i ruoli, è particolarmente accentuata presso gli or-

gani periferici e nei ruoli tecnici: e di ciò si ha autorevole riconoscimento anche nella più recente relazione della Corte dei conti.

Il rafforzamento degli uffici periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici consentirà una più efficace azione di gestione e di controllo dell'attività costruttiva in tutte le sue fasi, da quella della progettazione a quella del collaudo.

A loro volta le strutture del Ministero di grazia e giustizia devono essere messe in grado di corrispondere all'esigenza di acquisire le indispensabili conoscenze specialistiche nel settore di che trattasi per la cura di quell'aspetto umanitario e più profondamente civile e sociale della pena che una moderna legislazione non deve ignorare e anzi deve perseguire.

L'ufficio tecnico che si prevede di costituire presso la Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, alle dirette dipendenze del direttore generale, dovrà curare lo studio, l'uniformazione e l'aggiornamento delle norme tecniche penitenziarie, tenendo presente le esigenze di differenziazione delle strutture edilizie in relazione alla qualità della pena irrogata, alla personalità del detenuto, come statuisce l'attuale ordinamento penitenziario.

L'ufficio — in sostanza — servendosi del supporto e dell'esperienza del personale penitenziario (direttori, psicologi, educatori, medici) e delle indicazioni dei magistrati di sorveglianza, dovrà studiare ed approntare schemi tecnici di istituti penitenziari ed i particolari degli stessi, non sotto l'aspetto meramente edilizio (compito questo di esclusiva competenza del Ministero dei lavori pubblici), bensì sotto lo specifico profilo del più armonico svolgimento di tutte le componenti dell'istituzione penitenziaria (custodia, rieducazione, sicurezza, socialità, ecc.).

Tali studi, da aggiornare costantemente, consentiranno di fornire al Ministero dei lavori pubblici indirizzi tecnico-penitenziari uniformi e rispondenti alle esigenze degli operatori del settore, così da realizzare in pratica uno snellimento dell'azione amministrativa ed esecutiva con riduzione e di costi e di tempi.

Si sottolinea a questo punto la previsione della costituzione di un albo per gli esperti in tecnica penitenziaria.

In corrispondenza di quanto sopra, si sottopone alle competenti valutazioni l'allegato articolato del disegno di legge, nel quale all'articolo 1 viene prevista l'istituzione, nell'ambito della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, dell'ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria con i compiti nell'articolo medesimo stabiliti e all'articolo 2 vengono costituite le sezioni per l'edilizia statale penitenziaria presso i provveditorati alle opere pubbliche.

Tale costituzione avviene nell'ambito dei principi dettati dalla nota relazione Gianini, accolti nelle proposte di cui alla relazione Piga, i quali individuano nell'Amministrazione dei lavori pubblici la sede tecnica qualificata per la realizzazione delle opere statali.

Gli articoli 3, 4 e 5 definiscono meglio, ai fini di una più tempestiva attuazione, le modalità di affidamento della progettazione e della realizzazione delle opere di edilizia carceraria, quali la concessione e l'appalto-concorso.

L'articolo 6 costituisce un aggiornamento, con modifiche non rilevanti, dell'articolo 6 della legge n. 1133 del 1971.

In tale articolo è inoltre prevista l'equiparazione delle opere di edilizia carceraria a quelle destinate alla difesa militare ai fini dell'accertamento della conformità di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Si richiama quanto già fatto presente sui motivi di tale proposta.

Le previsioni sul personale contenute negli articoli 9, 10 e 11 per far fronte alle esigenze degli uffici per l'edilizia penitenziaria, sia presso il Ministero di grazia e giustizia che presso i provveditorati alle opere pubbliche, rientrano nell'ambito dei provvedimenti cui negli ultimi anni si è ricorso, in numerosissimi casi, presso le varie amministrazioni dello Stato.

In considerazione della prossima riforma della dirigenza statale, per motivi di ordine generale, non si è ritenuto di prevedere nel

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disegno di legge un ruolo di dirigenti per l'ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria presso il Ministero di grazia e giustizia.

Tuttavia, tenuto conto dell'importanza dell'ufficio e delle delicate funzioni cui deve adempiere, dovrà, nel quadro della legge di riforma della dirigenza, dotarsi l'ufficio stesso di una *équipe* ad alto livello dirigenziale.

Gli articoli da 12 a 15 concernono l'albo degli esperti in materia di edilizia peniten-

ziaria, la cui istituzione è prevista nell'articolo 12.

La normativa, che è sulla base di quella prevista per i consulenti tecnici, contenuta nel codice di procedura civile, prevede la suddivisione degli esperti nella categoria degli esperti in materia di edilizia penitenziaria e in quella degli esperti di sistemi di sicurezza, nonché norme per la costante revisione dell'albo e di carattere disciplinare, in caso di inadempienze.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE

Art. 1.

Nell'ambito della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena presso il Ministero di grazia e giustizia ed alle dirette dipendenze del direttore generale o di un suo delegato è istituito l'ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria.

L'ufficio esercita le seguenti funzioni:

a) predisposizione dei programmi nazionali di nuove costruzioni e di ristrutturazione degli edifici penitenziari esistenti, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dei lavori pubblici;

b) studi di progetti tipo e di norme sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentita la commissione prevista dall'articolo 3 della legge 1° luglio 1977, n. 404;

c) studi e ricerche in materia di tecnica penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni all'Amministrazione statale, finalizzati al soddisfacimento, tra l'altro, delle nuove esigenze di sicurezza e di trattamento, anche differenziato, dei detenuti;

d) tenuta ed aggiornamento di un albo nazionale degli esperti in materia di tecnica penitenziaria;

e) predisposizione di relazioni periodiche sull'attuazione dei programmi;

f) pareri e consulenze tecniche in materia di edilizia penitenziaria nell'ambito delle competenze della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

Per l'espletamento dei compiti di cui al comma precedente i funzionari dell'ufficio

tecnico per l'edilizia penitenziaria hanno facoltà, in ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa ai lavori e di estrarne copia, di richiedere informazioni e chiarimenti ai provveditori alle opere pubbliche ed alle imprese appaltatrici o concessionarie.

Art. 2.

Presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche è istituita la sezione per l'edilizia statale penitenziaria.

Il personale delle sezioni di cui sopra non può essere destinato, anche nell'ambito del provveditorato alle opere pubbliche da cui dipende, ad alcun altro incarico.

La sezione cura:

1) la progettazione, la stipulazione dei contratti, la direzione dei lavori, la contabilizzazione e l'assistenza al collaudo delle opere di edilizia penitenziaria da eseguirsi con fondi stanziati sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la contabilizzazione, l'assistenza al collaudo e la certificazione di regolare esecuzione inerenti a lavori da eseguirsi con fondi stanziati sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia;

3) il rilascio di pareri di congruità sui preventivi per lavori da eseguirsi in economia dall'Amministrazione penitenziaria.

Qualora la realizzazione di opere di particolare importanza o rilevanza si svolga in comuni diversi da quello ove ha sede il provveditorato alle opere pubbliche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici — anche su richiesta dell'Amministrazione di grazia e giustizia — può essere costituito un nucleo operativo nel comune dove l'opera viene realizzata per il tempo occorrente per l'esecuzione dell'opera stessa.

Art. 3.

Gli interventi previsti in materia di nuove costruzioni, completamento, adattamen-

to, ampliamento e ristrutturazione, o comunque concernenti lavori di edilizia penitenziaria, anche se a carico del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere affidati, altresì, mediante concessione ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

La concessione può riguardare la progettazione e l'esecuzione delle opere, nonché l'acquisizione dei suoli necessari, occorrendo, mediante espropriazione per causa di pubblica utilità, e può essere affidata anche ad imprese di costruzioni a norma degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, ad associazioni temporanee di imprese costituite a norma degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584.

La concessione è affidata dal provveditorato alle opere pubbliche previo parere favorevole del comitato tecnico-amministrativo nella composizione ridotta stabilita dall'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e integrato da due funzionari del Ministero di grazia e giustizia designati dal Ministro, sulla base di un confronto tecnico-economico delle offerte presentate a seguito del bando.

Il bando è predisposto sulla base delle direttive, dei progetti tipo e delle norme tecniche che l'ufficio tecnico di cui all'articolo 1 fornirà al provveditorato alle opere pubbliche entro sessanta giorni dalla richiesta.

La convenzione potrà prevedere che le imprese esecutrici si impegnino ad utilizzare mano d'opera da assumere nel comune dove l'opera si realizza o nelle aree ad esso prossime.

Art. 4.

Per la progettazione dei lavori di costruzione, restauro o ampliamento da eseguirsi con fondi del proprio bilancio, il Ministero dei lavori pubblici, quando non risulti possibile avvalersi della concessione, può, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, sentito il parere della commissione

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex articolo 3 della legge 1° luglio 1977, n. 404, dell'opera di liberi professionisti previa convenzione, nella quale sono disciplinate le cautele amministrative e la responsabilità di natura tecnica.

Il parere della commissione di cui al comma precedente sostituisce ogni altro parere previsto dalla legge.

La spesa per la progettazione grava sui fondi stanziati per la realizzazione dell'opera.

Art. 5.

Per l'affidamento delle opere mediante appalto-concorso l'ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria è tenuto a fornire al provveditorato alle opere pubbliche, entro sessanta giorni dalla richiesta, le direttive, i progetti tipo e le norme da porsi a base dell'appalto.

In deroga all'articolo 9, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, la commissione giudicatrice è integrata da due esperti indicati dal Ministero di grazia e giustizia. Il suo parere sostituisce ogni altro parere.

L'appalto è aggiudicato dal vice provveditore alle opere pubbliche ed approvato dal provveditore alle opere pubbliche.

TITOLO II

SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 6.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, sono sostituiti dai seguenti:

« La scelta delle aree non conformi alle previsioni dello strumento urbanistico, vigente o adottato, è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia previo parere di una commissione composta dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, che la presiede, da un funzionario del Ministero di grazia e giustizia appartenente alla Direzione gene-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rale degli istituti di prevenzione e pena, da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici, dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, e dal sindaco del comune, o da un suo delegato.

Tale decreto costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante allo strumento urbanistico redatto a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni ».

Ai fini dell'accertamento di conformità prescritto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia penitenziaria sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, verranno dettate le norme sulle distanze da osservarsi nella edificazione in prossimità degli istituti penitenziari.

Art. 7.

Il Ministero di grazia e giustizia per le opere di edilizia penitenziaria da eseguirsi con fondi iscritti sul proprio bilancio è autorizzato a stipulare contratti a trattativa privata anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Per i contratti di importo superiore a lire 500.000.000 deve essere preventivamente acquisito il parere del comitato tecnico-amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo 3.

Gli atti comunque concernenti le opere di cui al primo comma sono soggetti al controllo successivo della Corte dei conti.

Il provveditore alle opere pubbliche è tenuto a riunire il comitato tecnico amministrativo entro dieci giorni dalla richiesta dell'Amministrazione di grazia e giustizia.

Il Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione e la gestione delle opere di cui al primo comma applica le disposizioni vigenti in materia di esecuzione dei lavori che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Fino a quando l'ufficio tecnico di cui all'articolo 1 della presente legge non sarà divenuto operante, le direttive, i progetti tipo e le norme tecniche da fornirsi dall'ufficio per l'edilizia penitenziaria saranno comunicati alla sezione per l'edilizia statale penitenziaria presso i provveditorati alle opere pubbliche dalla Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, cui spetteranno i poteri di cui al terzo comma dello stesso articolo 1.

Art. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere, in deroga alle norme vigenti, personale a contratto privato con trattamento economico da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

L'assunzione è disposta anche a tempo indeterminato e deve riguardare:

a) n. 25 cittadini laureati in giurisprudenza o titolo equiparato;

b) n. 85 cittadini laureati in ingegneria civile che siano iscritti nell'albo professionale;

c) n. 30 cittadini in possesso di maturità classica o del diploma di ragioniere;

d) n. 110 cittadini in possesso del diploma di geometra;

e) n. 100 cittadini in possesso del diploma di scuola media per essere adibiti a mansioni d'ordine e di dattilografia.

Ha titolo per essere assunto prioritariamente il personale indicato nel comma precedente quando abbia conseguito l'idoneità nei concorsi espletati dal Ministero dei lavori pubblici rispettivamente per le carriere direttiva, tecnica ed amministrativa, di concetto, tecnica ed amministrativa, ed esecutiva. Potranno altresì essere assunti prioritariamente coloro che sono risultati idonei nei concorsi banditi con decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 1981, n. 122, ai fini delle assunzioni previste dall'articolo 19 della legge 7 marzo 1981, n. 64.

Art. 10.

L'ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria è costituito dal personale tecnico di cui all'allegato A.

Il personale amministrativo è reperito, nell'ambito delle attuali disponibilità di organico, tra i dipendenti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Il ruolo del personale tecnico della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena di cui alla tabella 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, integrato con personale ispettivo tecnico edile, è aumentato di dieci unità.

Il ruolo del personale tecnico di cui alla tabella D, allegata al decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, integrato con personale tecnico edile, è aumentato di quindici unità.

Alle tabelle annesse al decreto-legge di cui al comma precedente è aggiunta la tabella L del ruolo dei disegnatori della carriera esecutiva, istituito con la presente legge, composto di dieci unità, secondo lo schema di cui all'allegato B.

Art. 11.

Per assicurare il funzionamento dell'ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria si provvede alla copertura provvisoria dei posti in organico mediante il comando di personale tecnico di altre amministrazioni.

Il personale comandato di cui al comma precedente, decorso un anno di servizio, può optare, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, per l'inquadramento nei ruoli tecnici della Amministrazione penitenziaria.

L'inquadramento è effettuato nello stesso livello o qualifica rivestita al momento della domanda, ma il termine per il passaggio alla qualifica o al livello superiore è ridotto alla metà.

I posti in organico che risulteranno disponibili saranno coperti a mezzo di pubblico concorso con le modalità di cui all'articolo 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981,

n. 283, come convertito dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

Sino alla integrale copertura dei posti dei ruoli tecnici dell'Amministrazione penitenziaria il Ministero di grazia e giustizia, in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzato ad assumere personale a contratto privato di durata annuale rinnovabile, con trattamento economico da determinarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro.

Il personale assunto ai sensi del comma precedente dovrà prestare la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO III

ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ALBO DEGLI ESPERTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

Art. 12.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un albo di esperti nel settore dell'edilizia penitenziaria. L'albo è diviso nella categoria degli esperti in materia di edilizia penitenziaria e in quella degli esperti dei sistemi ed apparecchiature di sicurezza.

L'albo è tenuto dall'ufficio tecnico per la edilizia penitenziaria ed è formato da un comitato, presieduto dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena o da un magistrato da lui delegato, composto dal funzionario tecnico dirigente l'ufficio tecnico, da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri e da un professionista iscritto nell'albo degli architetti, segnalati dal presidente dell'ordine degli ingegneri ed architetti e nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, e da un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario dell'ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria.

Art. 13.

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo degli esperti coloro che dimostrino speciale

competenza tecnica nelle materie di cui all'articolo precedente e che siano forniti di titolo di abilitazione alla professione per la quale l'iscrizione è richiesta.

Sulla domanda di iscrizione all'albo decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

La domanda per l'iscrizione all'albo deve essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) estratto di nascita;
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda;
- 3) certificato dei carichi pendenti di data non anteriore ad un mese dalla presentazione della domanda;
- 4) certificato di iscrizione all'albo professionale;
- 5) i titoli o i documenti che il richiedente intende esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica nel settore della edilizia penitenziaria.

A cura del direttore dell'ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria debbono essere assunte per mezzo dell'Arma dei carabinieri specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata del richiedente.

Art. 14.

L'albo è permanente.

Ogni due anni il comitato di cui all'articolo 12 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare gli esperti per i quali sono venuti meno i requisiti per l'iscrizione o sono sorti impedimenti all'esercizio dell'ufficio.

Tuttavia, in qualsiasi tempo, l'esperto può essere sospeso dall'albo in via cautelare dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena quando viene a mancare anche una soltanto delle condizioni di cui all'articolo precedente.

La sospensione dall'albo comporta la sospensione dall'incarico eventualmente conferito.

Art. 15.

Il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, tramite l'ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria, esercita la vigilanza sugli esperti e può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

In tali casi possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) la cancellazione dall'albo.

Il comitato di cui all'articolo 12 è competente per l'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente, sentito, in ogni caso, l'interessato.

Art. 16.

Gli esperti sono retribuiti sulla base delle tariffe professionali ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° luglio 1977, n. 404.

Gli stessi, previa autorizzazione del direttore dell'istituto, possono accedere negli istituti di prevenzione e pena, eseguire rilievi anche fotografici e planimetrici, nei tempi e nei luoghi strettamente necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni in ragione d'anno, si provvede, nell'anno 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Adeguatezza dei servizi e degli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato A

ORGANICO DEL PERSONALE TECNICO

N. 10 - 7^a qualifica funzionale (già carriera direttiva) — ingegneri ed architetti — ;

N. 15 - 6^a qualifica funzionale (già carriera di concetto) — geometri — ;

N. 10 - 5^a qualifica funzionale (già carriera esecutiva) — disegnatori — .

Allegato B

TABELLA L

RUOLO DEI DISEGNATORI
DELLA EX CARRIERA ESECUTIVA

Funzione	Livello	Dotazione organica
Disegnatore superiore	V	n. 2
Disegnatore	IV	n. 8
Totale		n. 10